



***COMUNE DI
PORTO CESAREO***
(Provincia di Lecce)

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

INDICE GENERALE

ARTICOLI

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2. FUNZIONI

ART. 3. INDIVIDUAZIONE “CASA COMUNALE” E LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

ART. 4. MODALITA’ E SVOLGIMENTO DEL RITO

ART. 5. PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO O COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

ART. 6. MATRIMONI CIVILI DI CITTADINI RESIDENTI DA CELEBRARSI IN ALTRO COMUNE

ART.7 MATRIMONI O UNIONE CIVILE SU DELEGA DI ALTRO COMUNE

ART. 8 MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE (ART.110 DEL C.C.)

ART. 9. COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

ART. 10. MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE (CASI SPECIALI, CASI PARTICOLARI ARTT.13 E 66 D.P.R. N. 3962000)

ART. 11. GIORNO ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO O DELLA COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE

ART. 12 -RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO O COSTITUZIONE UNIONE CIVILE – PRENOTAZIONE

ART. 13 ALLESTIMENTO DEL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DISPOSIZIONI

ART.14. PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE E DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEL LUOGO SCELTO

ART. 15 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE DEL PERSONALE

ART. 16 COSTO DEL SERVIZIO

ART. 17 TRATTAMENTO DATI

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO ‘A’ TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

ALLEGATO B’ ISTANZA PER LA PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396 e con i decreti attuativi n.ri 5,6 e 7 del 19 maggio2017.

ART. 2. FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e della Legge.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti a tempo indeterminato.
3. Non è consentita la celebrazione del matrimonio da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente punto 2.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come prevista dall'art. 70 DPR 396/2000.
5. E' fatto divieto all'ufficiale di stato civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.
6. Indipendentemente dalla persona del celebrante, sono di competenza del dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:
 - la tenuta del registro dei matrimoni o delle unioni civili;
 - il trasporto dei registri alle sale o alle strutture esterne, sia comunali che private, e viceversa;
 - la chiusura dei procedimenti relativi al matrimonio e all'unione civili.
7. Indipendentemente dalla persona del celebrante, il dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile dovrà garantire la propria presenza durante tutto l'arco temporale della cerimonia civile.

ART. 3. INDIVIDUAZIONE “CASA COMUNALE” E LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

1. Il matrimonio o l'unione civile possono essere celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nelle strutture acquisite al patrimonio comunale che per questa occasione assumono la denominazione di “Casa Comunale”.
2. La “*Casa comunale*”, ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da un edificio/sito che sia stabilmente nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Nel Comune di Porto Cesareo i matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati nei luoghi sottoindicati che assumono la denominazione di “*Casa Comunale*”:
 - Ufficio del Sindaco (all'interno della casa comunale);
 - Sala Consiliare presso la Biblioteca Comunale di via Cilea;
 - Siti privati concessi in comodato d'uso al Comune di Porto Cesareo mediante stipulazione del relativo contratto ed indicati come “*uffici distaccati di stato civile*”;
4. Il Comune di Porto Cesareo garantisce la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in forma gratuita, quando gli interessati richiedono che lo svolgimento della cerimonia avvenga durante l'orario di servizio presso gli uffici dello stato civile, alla presenza dei soli testimoni.
5. Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto

dall'art.110 del Codice Civile (“se uno degli sposi o delle parti dell'unione civile per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito”). In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

6. Con provvedimento, assunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 recante l'Ordinamento dello Stato Civile, la Giunta Comunale può istituire uno o più uffici separati di stato civile, in immobili sia pubblici che privati, per l'esercizio limitato alla funzione della celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

ART. 4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RITO

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.
2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.
3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso l'ufficio prescelto almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.
4. In caso di variazione dei testimoni, dell'interprete e/o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi/costituendi l'unione dovranno provvedere a darne opportuna comunicazione all'ufficio di stato civile, tassativamente entro le ore 9.00 del giorno precedente la celebrazione del matrimonio/unione civile.

ART. 5 PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO O COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 3 dell'art.3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, (allegato “B”) che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l'unione civile.

ART. 6 MATRIMONI CIVILI DI CITTADINI RESIDENTI DA CELEBRARSI IN ALTRO COMUNE

1. I nubendi residenti nel Comune di Porto Cesareo che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del

matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R..

ART. 7. MATRIMONIO O UNIONE CIVILE SU DELEGA DI ALTRO COMUNE

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro comune, gli sposi o le parti delle costituende unioni civili dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio e l'unione civile potranno essere celebrati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio o per l'unione civile celebrati su delega di altro comune i nubendi o le parti dell'unione civile dovranno produrre con anticipo di almeno 7 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - a) Delega del Comune di residenza;
 - b) Fotocopia dei documenti d'identità dei nubendi;
 - c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
 - d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

ART. 8. MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE (ART.110 DEL C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentata esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.
2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.
3. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

ART. 9. COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L' Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
5. La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa comunale

solamente in due casi:

- se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
- se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

ART. 10. MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE (CASI SPECIALI, CASI PARTICOLARI ARTT.13 E 66 D.P.R.N.396/2000)

1. Nel caso in cui i nubendi/costituendi l'unione, i testimoni, o uno solo di essi siano cittadini stranieri, oppure in caso di persona sorda, muta o non vedente od altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione di matrimonio/unione civile è ricevuta con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante.
2. L'interprete così individuato dai nubendi/costituendi l'unione, dovrà presentarsi innanzi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, comunicando la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivendo l'apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

ART. 11. GIORNO ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E/O DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

1. I matrimoni civili e unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 ed il martedì ed dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
2. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può aver luogo fuori dall'orario dei servizio entro i seguenti limiti temporali:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30;
 - sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.30.
3. Non si possono tassativamente celebrare matrimoni o unioni civili durante le seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:
 - Domeniche
 - 1 e 6 Gennaio
 - la domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
 - 25 Aprile
 - 1° Maggio
 - 2 Giugno
 - 15 Agosto
 - festa del Santo Patrono
 - 1 Novembre
 - 8 Dicembre
 - Natale e Santo Stefano
4. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

5. Per esigenze organizzative e funzionali degli uffici demografici, con provvedimento dirigenziale potranno essere escluse dall'esercizio della funzione ulteriori giornate, sempre che non si arrechi danno o pregiudizio a terzi.
6. In deroga al calendario ufficiale, in accordo con l'ufficiale dello stato civile celebrante e con provvedimento dirigenziale, si può procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile in giorni ed orari diversi da quelli indicati quale ordinari. In tal caso, le tariffe ordinarie di seguito indicate verrà applicata una maggiorazione di € 20000 oltre IVA se dovuta per legge.
7. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione (Sala del Consiglio o Ufficio del Sindaco), compatibilmente con le esigenze istituzionali.

ART 12. RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE – PRENOTAZIONE.

1. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civili deve essere presentata almeno trenta giorni lavorativi precedenti la data scelta per la celebrazione. Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto.
2. La richiesta di celebrazione del rito civile viene redatta e sottoscritta dagli interessati. Qualora venga prescelta per la celebrazione una Struttura privata, l'istanza deve essere redatta e sottoscritta anche dal relativo proprietario/possessore/gestore.
3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
 - le generalità dei richiedenti (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza);
 - dichiarazione di insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, L. 20.5.2016, n. 76, sottoscritta da entrambe le parti;
 - la data e l'ora di celebrazione del rito, con eventuale indicazione della sala pubblica diversa dall'ufficio dello stato civile o della struttura privata che si sceglie per la celebrazione;
 - la scelta del regime patrimoniale;
 - l'indicazione della futura residenza, qualora diversa dall'attuale;
 - le generalità dei testimoni (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza).
 - La richiesta di celebrazione del rito civile dovrà essere corredata da:
 - le fotocopie del documento di identità dei nubendi o delle parti che intendono costituire l'unione civile;
 - le fotocopie del documento di identità dei testimoni;
 - la ricevuta del pagamento delle tariffe e cauzioni previste qualora venga scelta per la celebrazione una sala pubblica diversa dall'ufficio dello stato civile o una struttura privata;
 - la fotocopia del documento di identità del proprietario/gestore della Struttura privata indicata per la celebrazione.
4. Agli interessati, ed eventualmente al proprietario/possessore/gestore della struttura, verrà data comunicazione di conferma della prenotazione di celebrazione del rito civile richiesta;
5. Qualora, una volta divenuta effettiva la prenotazione, la celebrazione del matrimonio/unione civile non potesse avvenire nel luogo e nella data prescelta per causa imputabile all'amministrazione, si procederà alla restituzione della somma eventualmente versata.
6. Nessun rimborso sarà dovuto ai nubendi/costituendi unione civile qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile agli stessi, anche per cause di forza maggiore e, comunque, qualora la mancata celebrazione non sia imputabile all'amministrazione.
7. I luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio potranno essere visitati dai richiedenti previo appuntamento con il servizio/ufficio/soggetto che ha la disponibilità del bene.

8. La celebrazione deve essere preceduta da regolari pubblicazioni di matrimonio così come previsto dall'art. 50 e segg. del d.p.r. n. 396/2000, nonché dalle formalità di cui alla Legge 76/2016 per quanto concerne l'unione civile. Qualora queste non venissero espletate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio/unione civile e la prenotazione della sala/sito si considererà come non avvenuta.

ART. 13. ALLESTIMENTO DEL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. La dotazione standard che viene garantita dall'amministrazione per la celebrazione dei matrimoni/unioni civile, è la seguente:
 - n. 5 poltroncine (di cui n. 2 destinate ai nubendi/contraenti l'unione civile, n. 2 ai loro testimoni e n. 1 all'Ufficiale di Stato Civile celebrante) adeguate alla solennità della celebrazione;
 - n. 1 banco/tavolo/appoggio per la firma dell'atto di matrimonio o di unione civile, di forma e dimensioni adeguate alla solennità della celebrazione;
2. Presso la Sala Consiliare è consentita la predisposizione di un sobrio addobbo floreale realizzato da fioristi di fiducia degli sposi/uniti civilmente previo accordo con l'ufficio che gestisce il bene ed a cura e spese degli interessati. I richiedenti possono altresì, sempre previo accordo con l'ufficio che ha in gestione il bene e, comunque, a propria cura e spese, arricchire la sala/il sito con ulteriori sobri addobbi. Tali allestimenti (floreali e/o non floreali) al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
3. Possono essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno o all'esterno delle sale entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione del matrimonio.
4. Presso la sala Consiliare, è consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
5. Per i matrimoni celebrati in siti diversi da quelli di cui al punto precedente, ogni accordo circa l'arricchimento del luogo con addobbi floreali e/o non floreali, nonché circa il relativo posizionamento la rimozione, dovrà essere preso dagli interessati direttamente con il soggetto che ha la disponibilità del bene, purché gli stessi non siano lesivi del decoro e della funzione pubblica ed istituzionale svolta.
6. L'amministrazione comunale è, in ogni caso, sollevata da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno dei luoghi.

ART. 14. PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL LUOGO SCELTO.

1. Gli sposi/uniti civilmente e coloro che partecipano alla cerimonia devono garantire la massima puntualità rispetto all'orario stabilito e dovranno liberare il luogo di celebrazione con giusta sollecitudine per consentire lo svolgimento dell'eventuale rito successivo.
2. E' assolutamente vietato il lancio di riso e/o qualsiasi altro tipo di oggetto all'interno ed all'esterno dei luoghi di proprietà comunale, salvo diverso accordo con il soggetto che ha la disponibilità del bene se diverso dall'amministrazione comunale.
3. Nel caso di violazione del divieto di cui al punto precedente, le spese per le pulizie straordinarie dei luoghi ed ogni eventuale altro onere sostenuto per il ripristino dei locali, saranno poste a carico degli sposi/uniti civilmente.
4. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile sia celebrato nell'Ufficio del Sindaco, questa resterà a disposizione dei nubendi/costituendi l'unione per non più di 60 minuti;
5. Al termine della cerimonia è obbligo dei nubendi o delle parti delle unioni civili provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato

per l'occasione.

6. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrato/a nella Sala Consiliare, questa potrà essere utilizzata per il tempo occorrente all'allestimento ed alla celebrazione del rito, previo accordo con l'ufficio che gestisce il sito e, comunque, assicurando il ripristino del luogo nella stessa giornata della celebrazione.
7. Nell'ipotesi in cui la cerimonia venga celebrata in luoghi in cui sono presenti eventuali strutture e/o accessori allestiti e posizionati per lo svolgimento delle iniziative culturali in programma, non potranno essere rimosse per nessuna ragione neppure durante la celebrazione del matrimonio/unione civile.
8. Nel caso in cui il matrimonio/unione civile venga celebrata in luoghi nella disponibilità di un soggetto diverso dall'amministrazione comunale, ogni accordo circa i tempi in cui tali siti rimarranno a disposizione degli sposi/uniti civilmente dovrà essere preso con il relativo gestore/titolare.

ART. 15. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni sia della Sala del Consiglio sia dell'Ufficio del Sindaco.
2. Al personale chiamato a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio saranno riconosciuti, se contrattualmente dovuti, i compensi per il lavoro straordinario ed il relativo monte ore potrà essere autorizzato anche in deroga ai limiti fissati dall'Ente, riconoscendo che l'attività svolta viene prestata su richiesta di organo istituzionale dell'Ente.

ART. 16 . COSTO DEL SERVIZIO

1. La celebrazione del matrimonio civile/unione civile è soggetta al pagamento di una tariffa a titolo di rimborso spese che varia in base al luogo, al giorno ed all'orario scelto, nonché a seconda della presenza di almeno un nubendo/costituendo l'unione civile residente nel Comune di Porto Cesareo o iscritto all'AIRE del Comune di Porto Cesareo.
2. I rimborsi dovuti per la celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile, di cui al precedente punto 1, le relative tariffe sono specificate nell'allegato 'A' che fa parte integrante del presente Regolamento e potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale con cadenza annuale. In assenza di determinazioni entro il termine di legge, restano ferme le tariffe dell'anno precedente. Essi costituiscono, nel loro insieme, la tariffa che gli interessati devono corrispondere al Comune di Porto Cesareo.
3. La Giunta Comunale è competente alla determinazione dei costi di utilizzo dei separati uffici di stato civile istituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile, sia in sedi di proprietà comunale che privata o comunque di soggetti terzi, e dei costi del servizio prestato in tali sedi da parte di dipendenti comunali.
4. Qualora gli interessati intendano celebrare il rito civile presso gli uffici dello stato civile e durante l'orario di servizio, nulla è dovuto al Comune di Porto Cesareo fatta eccezione per diritti e bolli relativi alla documentazione del procedimento per la costituzione di matrimonio o di unione civile.
5. Nella determinazione dei rimborsi sono considerati:
 - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio (il corrispettivo di utilizzo di tre unità lavorative per tre ore, determinato sulla media tabellare dello straordinario relativo alla cat. C/1)
 - il costo dei servizi offerti (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizie straordinarie, custodia e sorveglianza dei locali ecc.)
 - l'indennità di trasferta relativa all'impiego di tre unità lavorative

- i diritti di trasporto e tenuta dei registri di stato civile;
6. Le entrate derivanti dalle tariffe, al netto delle spese di gestione (pulizia, utenze) degli immobili di proprietà comunale e di parte dei diritti, sono vincolate al finanziamento di progetti esecutivi cui partecipa il personale direttamente coinvolto nelle attività connesse allo svolgimento delle cerimonie.
 7. L'attività amministrativa della celebrazione dei riti civili fuori dall'orario di servizio, non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale poiché è finanziata attraverso il pagamento delle tariffe determinate in prima istituzione con il presente Regolamento e in seguito dalla Giunta Comunale in relazione alla sede prescelta, sia per i cittadini residenti che non residenti.

ART.17. TRATTAMENTO DATI

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari alla svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 18. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di matrimonio/unione civile e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000
- Legge n.76 del 20 maggio 2016
- D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000
- Statuto Comunale

ART. 19. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato approvato con la relativa deliberazione. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso incontrasto.
2. Tutti i matrimoni/unioni civili prenotati antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della prenotazione.

**TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI**

Stanza del Sindaco		
	Residenti o iscritti AIRE di Porto Cesareo (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE (nessuno dei due)
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 9,30 alle ore 13,00 il martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00	GRATUITO	€ 100,00
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 17,00 alle ore 18,30 Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dalle ore 17,00 alle ore 18,30	200,00	€300,00
Sala del Consiglio		
	Residenti o iscritti AIRE di Porto Cesareo (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE (nessuno dei due)
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 9,30 alle ore 13,00 il martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00	50,00	€ 100,00
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 17,00 alle ore 18,30 Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dalle ore 17,00 alle ore 18,30	250,00	€300,00
Siti privati convenzionati		
	Residenti o iscritti AIRE di Porto Cesareo (almeno uno dei due sposi/uniti civilmente)	Non residenti né iscritti AIRE (nessuno dei due)
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 9,30 alle ore 13,00 il martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00	100,00	€ 200,00
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 17,00 alle ore 18,30 Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dalle ore 17,00 alle ore 18,30	300,00	€400,00

Richiedenti la celebrazione di un matrimonio civile/costituzione di un unione civile presso l'Ufficio di Stat o Civile (residenti e non9	GRATUITO
---	----------

A tutte le tariffe sopra indicate verrà aggiunta l'IVA se dovuta per legge.

Allegato 'B'
All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di PORTO CESAREO

OGGETTO: **Richiesta prenotazione sala per la** **celebrazione di matrimonio civile** **costituzione di unione civile.**

Il sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ residente a _____ in via _____ n _____
Tel. n. _____,

e
Il sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ residente a _____ in via _____ n _____
Tel. n. _____,

chiedono

che la celebrazione del/la matrimonio unione civile abbia luogo il giorno _____ alle
ore _____ presso:

- la sala del consiglio comunale
- l'ufficio del sindaco
- l'ufficio dello stato civile
- La sala _____.

Comunicano:

- La scelta del regime patrimoniale:
 - comunione dei beni
 - separazione dei beni.
- L'indicazione della futura residenza, (qualora diversa dall'attuale):
_____;

- Le generalità dei testimoni:

1. nome e cognome: _____, luogo e data di nascita: _____,
cittadinanza: _____, residenza _____;
2. nome e cognome: _____, luogo e data di nascita: _____,
cittadinanza: _____, residenza _____;

Allegano, alla presente istanza:

- le fotocopie del documento di identità dei nubendi o delle parti che intendono costituire l'unione civile;
- le fotocopie del documento di identità dei testimoni;
- la ricevuta attestante il versamento effettuato dell'importo di euro _____
(_____) previsto qualora venga scelta per la celebrazione una sala pubblica diversa
dall'ufficio dello stato civile o una struttura privata;
- _____ la fotocopia del documento di identità del proprietario/gestore della Struttura privata indicata per la
celebrazione che sottoscrive per presa visione la presente istanza.

Dichiarano, inoltre, di aver preso visione del presente Regolamento e di rispettare tutti i suoi articoli apponendo
la propria firma per accettazione.

Data _____

I richiedenti

Per presa visione
Il proprietario/gestore della struttura

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscrivere e presentare
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità dei sottoscrittori, all'ufficio
competente a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso
della carta d'identità elettronica o SPID)

RISERVATO ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE

Vista la richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile di cui sopra;

- Vista la ricevuta di pagamento della tariffa (se dovuta);

**- Visto il calendario delle celebrazioni già autorizzate e depositate presso l'Ufficio di Stato Civile:
si esprime parere: _____**

_____.

Celebrante: _____ -

Assistenza: _____

Note: _____

Data _____

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
